

CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 1 GENNAIO - 31 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventi ... addì ... del mese di ...

TRA

Il Comune di Cremona con sede a Cremona, piazza del Comune n. 8 codice fiscale n. 00297960197, rappresentato da Leonardo Virgilio Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n. ... del ...

Il Comune di Sospiro con sede a Sospiro, piazza Libertà n. 12 codice fiscale n. 00304310196, rappresentato da Fausto Ghisolfi Sindaco pro-tempore che agisce in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n. ... del ...

PREMESSO

- che il decreto legislativo n° 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, le norme finanziarie ed i reciproci obblighi e convenzioni
- che l'art. 15 della legge 241 del 07/08/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per la disciplina dello svolgimento di collaborazioni nell'ambito di attività di interesse comune;
- che l'art. 4 della legge 65 del 07/03/1986 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) prevede forme di collaborazione tra servizi di Polizia Municipale;
- che l'art. 9 della legge regionale n. 6 del 02 Aprile 2015 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) promuove forme associative tra servizi di Polizia Locale di diversi Comuni;
- che l'art. 14, commi da 25 a 31 quater, del Decreto Legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, introduce, per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'esercizio di forme obbligatoriamente associate, mediante convenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale;
- che le amministrazioni comunali di Cremona e Sospiro, attraverso appositi atti deliberativi citati in premessa, hanno manifestato la volontà di dar vita ad un reciproco rapporto di collaborazione che veda l'impiego del personale dei rispettivi Comandi.

CONSIDERATO CHE il Comune di Sospiro dispone di un solo agente per il servizio di Polizia Locale

DATO ATTO CHE il servizio di Polizia locale riveste un ruolo fondamentale e necessario per la vivibilità della comunità del Comune di Sospiro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto il potenziamento del Servizio di Polizia Locale presso il Comune di Sospiro, attraverso l'utilizzo di personale appartenente al Comando della Polizia Locale del Comune di Cremona ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2

Oneri per il Comune di Cremona

Il Comune di Cremona si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Comune di Sospiro un agente di Polizia Locale con collegamento con la centrale operativa del Comando della Polizia Locale del Comune di Cremona, per un massimo di 60 ore dal 1 gennaio al 31 agosto 2025. Per talune tipologie di servizi concordati potranno essere impiegati agenti in numero superiore ad uno, sempre nel predetto limite di ore annuale. Durante il servizio, l'agente dipenderà funzionalmente dal legale rappresentante del Comune di Sospiro, previa intese con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cremona.

Art. 3

Oneri per il Comune di Sospiro

Il Comune di Sospiro si impegna a:

- a) concordare con il Comune di Cremona il calendario delle attività da svolgere presso il proprio Comune comunicando preventivamente, entro il giorno 15 del mese, le giornate e gli orari di servizio del mese successivo all'unità Gestione Personale del Comando della Polizia Locale.
- b) mettere a disposizione dell'agente il veicolo di servizio nonché il materiale amministrativo per lo svolgimento dell'attività sistema Concilia Mobile, in dotazione al Comando di Sospiro, per l'accertamento di verbali di contestazione e sanzioni accessorie, nonché per preavvisi di accertata violazione.
- c) corrispondere semestralmente i corrispettivi fissati dal successivo art. 5 per il servizio di vigilanza sul territorio.
- d) mettere a disposizione del Comune di Cremona l'Agente di Polizia Locale del Comune di Sospiro per un massimo di 25 ore dal 1 gennaio al 31 agosto 2025, da concordare di volta in volta con il Comandante della Polizia Locale di Cremona.

Art.4

Organizzazione del Servizio e funzioni dell'agente di Polizia Locale

I periodi lavorativi sono fissati tendenzialmente in un giorno a settimane alterne, salvo servizi particolari concordati con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cremona (es. educazione stradale), nel quale devono essere compresi i percorsi dal confine del Comune di Cremona alla sede del Comune di Sospiro nella fascia oraria 7.30 - 19.30.

L'agente incaricato del servizio dovrà mettersi a disposizione del Comune di Sospiro secondo le disposizioni impartite dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Cremona in relazione ai compiti da svolgere che dovranno riguardare le seguenti materie:

- a) servizio di polizia stradale
- b) compiti di polizia urbanistico - edilizia
- c) compiti di polizia commerciale
- d) compiti di polizia giudiziaria
- e) servizio di notificazione degli atti amministrativi
- f) educazione stradale
- g) polizia di prossimità
- h) sicurezza urbana

Art. 5

Oneri finanziari

Al termine del periodo di durata della presente convenzione, il Comune di Sospiro si impegna a corrispondere al Comune di Cremona il corrispettivo previsto per lo svolgimento del servizio di polizia locale nel territorio del proprio Comune, previa rendicontazione. L'onere finanziario si intende definito nel modo seguente:

(costi in base alla tariffa oraria di un operatore livello economico medio C3 comprensivo degli oneri riflessi, ferie, riposi)

- costo orario

€ 25,00

Art. 6

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1 gennaio al 31 agosto 2025.

Il Comuni possono recedere dalla Convenzione mediante preavviso da formularsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Risoluzione

La Convenzione può essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- a) scioglimento consensuale della convenzione mediante atti deliberativi adottati dalle due amministrazioni convenzionate.
- b) recesso unilaterale da parte di una delle due amministrazioni con effetto dal giorno successivo alla data di notificazione della deliberazione con la quale viene adottato il recesso.

Art. 8

Rendicontazione

Al termine del periodo di durata della presente convenzione, il Comune di Cremona provvederà all'invio della rendicontazione al Comune di Sospiro per il servizio fornito compensando, come da art. 5 della presente Convenzione, le eventuali ore di servizio svolte dall'agente di Polizia Locale del Comune di Sospiro.

Art. 9

Attuazione della Convenzione

La Convenzione sarà applicata dai Comuni interessati dopo l'apposita deliberazione dei rispettivi Organi Istituzionali e previa trasmissione alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona ed al Comando Provinciale Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di CREMONA rappresentato dal Sindaco Leonardo Virgilio

Comune di Sospiro rappresentato dal Legale rappresentante Fausto Ghisolfi